

Deliberazione 28 maggio 2008 -ARG/elt 68/08

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, ai fini della revisione delle modalità di intervento di Terna nel mercato del giorno prima in caso di insufficienza di offerta nonché ai fini della definizione del Valore dell'Energia Non Fornita (VENF) in caso di applicazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 maggio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 3, commi 3 e 6, e l'articolo 5;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04)
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 289/06);
- la lettera del Gestore del mercato elettrico in data 30 novembre 2007 – prot. Autorità n. 32155 del 4 dicembre 2007 - (di seguito: lettera GME 30 novembre 2007).

Considerato che:

- il sistema elettrico è adeguato quando è dotato di risorse di produzione e di trasmissione sufficienti a soddisfare la domanda di energia elettrica dei clienti finali nonché la domanda di risorse per il servizio di dispacciamento necessarie a Terna per garantire adeguati standard di sicurezza;

- il sistema elettrico è caratterizzato da una domanda di energia elettrica dei clienti finali non interrompibili inelastica ai prezzi che si formano sul mercato per il servizio di dispacciamento poiché, per ragioni tecnico-economiche, i consumi dei predetti clienti finali non sono né riprogrammabili in funzione dei suddetti prezzi nella fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento né tanto meno modulabili in funzione dei suddetti prezzi nella fase di gestione in tempo reale del medesimo mercato;
- l'inelasticità ai prezzi della domanda di energia elettrica dei clienti finali non interrompibili può comportare che il sistema elettrico non possa essere esercito in sicurezza qualora il medesimo sistema non abbia risorse di produzione e di trasmissione sufficienti a soddisfare la domanda di energia elettrica dei clienti finali e la domanda di risorse per il servizio di dispacciamento di Terna;
- ove riscontri l'inadeguatezza del sistema elettrico, per garantire la gestione in sicurezza del medesimo ed evitare rischi di black-out diffusi, Terna è obbligata a procedere all'attivazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (di seguito: PESSE) che prevede il distacco involontario a rotazione – quindi non effettuato secondo criteri di merito economico - dei carichi, ossia la disalimentazione dei punti di prelievo dei clienti finali non interrompibili;
- in caso di attivazione del PESSE, il distacco dei punti di prelievo di cui al precedente alinea, comporta una proporzionale riduzione dell'energia elettrica prelevata e registrata, ai sensi dell'articolo 21, comma 21.1, lettera c) della deliberazione n. 111/06, nei Conti di Sbilanciamento Effettivo delle unità di consumo in cui sono inclusi i suddetti punti di prelievo, dando luogo a sbilanciamenti effettivi positivi per le medesime unità;
- gli sbilanciamenti di cui al precedente alinea richiedono una opportuna valorizzazione;
- in caso di attivazione del PESSE, ogni MW in più di capacità produttiva che si rendesse eventualmente disponibile prima dell'attivazione dello stesso equivarrebbe potenzialmente ad un MW in meno di distacco involontario di carico.

Considerato inoltre che:

- la domanda di energia elettrica nel mercato del giorno prima è quasi del tutto inelastica rispetto ai prezzi che si formano sul medesimo mercato poiché la gran parte dei consumi dei clienti finali non interrompibili non è, per cause tecnico-economiche, riprogrammabile in funzione dei suddetti prezzi entro l'orizzonte di programmazione del mercato del giorno prima - ossia con un giorno di anticipo rispetto al giorno di consegna dell'energia elettrica;
- non sussiste per i produttori alcun obbligo di offerta di energia elettrica nel mercato del giorno prima;
- l'algoritmo di calcolo degli esiti del mercato del giorno prima prevede che non possa essere rigettata alcuna delle offerte di acquisto presentate nel medesimo mercato con prezzi maggiori o uguali al prezzo unico nazionale calcolato tramite il medesimo algoritmo;
- quanto rilevato nei tre precedenti alinea implica che, in caso di insufficienza di offerta e di assenza di intervento di Terna, il mercato del giorno prima non sia in grado di produrre degli esiti, ossia di valorizzare l'energia elettrica venduta e l'energia elettrica acquistata;

- la vigente disciplina del dispacciamento prevede che, ove in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna possa intervenire nel medesimo mercato con offerte virtuali di vendita a prezzo nullo per quantità strettamente sufficienti a ripristinare condizioni di sufficienza di offerta; e che la condizione di insufficienza di offerta viene valutata considerando tutte le offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona, qualsiasi sia il loro prezzo;
- pur nell'ipotesi di cui al precedente alinea, l'eventuale equiparazione delle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo ad offerte con prezzo predefinito potrebbe precludere la definizione degli esiti del mercato del giorno prima in presenza di offerte di vendita tali da determinare un prezzo unico nazionale lato acquisto superiore al prezzo predefinito; e che, quindi, le soluzioni sinora implementate dal Gestore del mercato elettrico, illustrate nella lettera GME 30 novembre 2007, non sono idonee ad assicurare la determinazione degli esiti del mercato elettrico in caso di inadeguatezza del sistema elettrico;
- il valore unitario dell'energia elettrica acquistata da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento non dovrebbe mai essere superiore al valore unitario stimato dell'energia elettrica non fornita ai carichi distaccati (di seguito: VENF);
- la facoltà di presentare offerte virtuali in vendita nel mercato del giorno prima dovrebbe essere correttamente esercitata da Terna sia per assicurare condizioni di sufficienza di offerta sia per assicurare che il valore unitario dell'energia elettrica venduta nel medesimo mercato non risulti mai superiore al valore massimo a cui Terna può acquistare energia elettrica nel mercato per il servizio di dispacciamento, ossia a VENF;
- la previsione di cui al precedente alinea implica che il prezzo unico nazionale sia sempre non superiore a VENF;
- in caso di attivazione del PESSE, il valore unitario dell'energia elettrica acquistata da Terna e della potenza resa disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento dovrebbe essere determinato con riferimento a VENF;
- nei periodi rilevanti e nelle zone ove si riscontri l'inadeguatezza del sistema elettrico, gli extra-margini percepiti nel mercato elettrico sull'energia elettrica o sulla capacità produttiva remunerate a VENF concorrono alla remunerazione della capacità di produzione già oggetto di remunerazione secondo le disposizioni di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 48/04;
- la deliberazione n. 21/04, in coerenza con le previsioni del Titolo 4 della deliberazione n. 48/04, prevedeva l'applicazione di un tetto massimo ai prezzi nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento pari a 500 €/MWh;
- il valore assunto dal VENF contribuisce a determinare l'entità delle risorse messe a disposizione del sistema elettrico nazionale da parte degli operatori; in particolare, nei casi in cui il VENF sia inferiore ai prezzi massimi ammissibili nelle borse dell'energia elettrica dei paesi confinanti – ovvero ai prezzi ai quali il gestore del servizio di dispacciamento estero è disposto ad approvvigionarsi per garantire l'esercizio in sicurezza del proprio sistema - potrebbe determinarsi, se non l'esportazione di energia elettrica dall'Italia, la riduzione delle importazioni proprio nei periodi rilevanti in cui si riscontri l'inadeguatezza del sistema elettrico nazionale;
- il prezzo massimo ammissibile sia nella borsa francese Powernext che nella borsa tedesca EEX è pari a 3'000 €/MWh;

- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 289/06, a fronte del riconoscimento di un premio di 150'000 euro/MW/anno per la capacità interrompibile messa a disposizione, il prezzo di esercizio per le prime dieci interruzioni previste dal contratto di interrompibilità istantanea è pari a zero; e che il prezzo di esercizio per ogni interruzione eccedente le prime 10 interruzioni previste dal contratto di interrompibilità istantanea è invece pari a 3'000 €/MWh;
- il valore medio unitario dell'energia elettrica acquistata da Terna tramite il distacco dei carichi interrompibili istantanei deve essere valutato considerando anche l'ammontare del premio in relazione al numero di interruzioni mediamente richieste e la durata media delle interruzioni entro le prime dieci;
- l'applicazione della disciplina degli sbilanciamenti ai punti di prelievo disalimentati nei periodi rilevanti e nelle zone in cui si riscontri l'inadeguatezza del sistema elettrico, consente ai fornitori dei clienti finali disalimentati di ottenere per l'energia non fornita a detti clienti una valorizzazione sensibilmente superiore a quella che avrebbero avuto sulla base dei corrispettivi previsti nel contratto di fornitura a detti clienti.

Ritenuto opportuno:

- determinare il VENF tenendo conto del valore unitario riconosciuto da Terna per il distacco dei carichi interrompibili istantanei nonché dei prezzi massimi ammissibili delle borse dei paesi esteri più rilevanti ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica oggetto di interscambio con l'estero;
- in base agli elementi di cui al precedente alinea, fissare il VENF ad un valore pari a 3'000 €/MWh;
- al fine di offrire al mercato elettrico un corretto segnale circa il valore dell'energia elettrica quando il sistema elettrico è in condizioni di inadeguatezza e di orientare in maniera efficiente gli investimenti in impianti di produzione e in attrezzature per il risparmio energetico, valorizzare con riferimento a VENF le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, i margini residui di potenza a salire in esito al medesimo mercato nonché gli sbilanciamenti effettivi delle unità di produzione e di consumo per i periodi rilevanti e per le zone in cui Terna abbia riscontrato l'inadeguatezza del sistema elettrico;
- essendo valorizzato a VENF il "distacco involontario dell'utenza diffusa", prevedere che Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenti nel mercato del giorno prima un'offerta virtuale di vendita a prezzo pari a VENF e per quantità pari all'aggregato delle quantità oggetto di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate dalle unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
- per i periodi rilevanti e per le zone per cui è stato attivato il PESSE, dedurre gli extra-margini percepiti sull'energia elettrica e/o sulla capacità produttiva remunerate nel mercato elettrico dai corrispettivi di cui agli articoli 35 e 36 della deliberazione n. 48/04 riconosciuti al medesimo utente per le unità di produzione ammesse alla remunerazione della capacità produttiva ai sensi dell'articolo 32 della medesima deliberazione;
- identificare gli extra-margini di cui al precedente alinea confrontando i prezzi riconosciuti all'energia elettrica e/o alla capacità produttiva remunerata nel mercato elettrico con un prezzo soglia opportunamente definito;

- identificare il prezzo soglia di cui al precedente alinea col prezzo di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 21/04, ossia pari a 500 €/MWh;
- al fine di limitare l'impatto sui rapporti contrattuali di acquisto e vendita dell'energia elettrica in essere, porre pari a zero, ai fini della deduzione dai corrispettivi di cui agli articoli 35 e 36 della deliberazione n. 48/04, gli extra-margini conseguibili in ciascun periodo rilevante del 2008 sull'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima, nel mercato di aggiustamento e attraverso contratti bilaterali;
- far sì che i clienti finali disalimentati per effetto dell'attivazione del PESSE trovino adeguata compensazione per l'energia elettrica che non è stato possibile consumare per effetto dell'attivazione del PESSE

Ritenuto inoltre che:

- le disposizioni di cui al presente provvedimento non pregiudicano la possibilità di Terna di procedere ad acquisti marginali di energia elettrica a prezzi superiori a VENTF ove ciò possa ridurre sensibilmente la probabilità di attivazione del PESSE o l'entità dei relativi distacchi di carico

DELIBERA

1. di modificare a decorrere dall'1 luglio 2008 l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1, dopo l'alinea "**macrozona Continente** è la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D;" sono aggiunti i seguenti alinea:
 - “• **marginie residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE** è per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione la differenza fra la potenza massima disponibile dell'unità di produzione ai fini del PESSE e il programma post-MA di immissione della medesima unità di produzione;”
 - b. all'articolo 1, dopo l'alinea "**periodo di rientro in servizio** è il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unità di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilità pari almeno a ventuno giorni;" sono aggiunti i seguenti alinea:
 - “• **PESSE** è il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico predisposto da Terna in conformità alla deliberazione CIPE del 6 novembre 1979;
 - **Potenza massima disponibile di un'unità di produzione ai fini del PESSE** è il minor valore tra la potenza massima erogabile dall'unità di produzione in tempo reale e la potenza massima erogabile dall'unità di produzione come risultante sul registro delle unità di produzione dinamico di Terna ed utilizzato da Terna ai fini della decisione di attivazione del PESSE;”

- c. all'articolo 1, l'alinea "**programma post-MA di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;" è sostituito dall'alinea "**programma post-MA di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato di aggiustamento";
- d. all'articolo 1, l'alinea "**programma post-MA di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;" è sostituito dall'alinea "**programma post-MA di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato di aggiustamento";
- e. all'articolo 1, dopo l'alinea "**vendita netta a termine** è, per ciascun periodo rilevante, il valore assoluto della somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relative a tale periodo, quando tale somma ha valore negativo;" è aggiunto il seguente alinea:
 "• **VENF** è il valore dell'energia elettrica non fornita;"
- f. all'articolo 30, comma 30.5, dopo le parole "Ai fini di quanto previsto dal comma 30.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita." sono aggiunte le parole "Ai fini della determinazione del valore complessivo delle offerte di acquisto e dell'accettazione delle medesime offerte, le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo sono equiparate ad offerte con indicazione di prezzo pari a VENF";
- g. all'articolo 31, comma 31.5, dopo le parole "Ai fini di quanto previsto dal comma 31.4, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita." sono aggiunte le parole "Ai fini della determinazione del valore complessivo delle offerte di acquisto e dell'accettazione delle medesime offerte, le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo sono equiparate ad offerte con indicazione di prezzo pari a VENF";
- h. all'articolo 38, comma 38.1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
 f. qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate, riceve da Terna il corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE in condizioni di inadeguatezza del sistema di cui all'Articolo 39ter.
- i. dopo l'articolo 39bis, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 39ter

Corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE in condizioni di inadeguatezza del sistema

39ter.1 Limitatamente ai periodi rilevanti e alle zone per le quali si è verificata la condizione di cui al comma 60bis.1, entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata, il corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE.

39ter.2 Salvo quanto previsto al successivo comma 39ter.3, il corrispettivo di cui al comma 39ter.1 è pari al prodotto tra:

- a) il margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE dell'unità abilitata e
- b) la differenza fra il VENTF e il prezzo dell'offerta di vendita nel mercato per il servizio di dispacciamento relativo all'unità abilitata.

39ter.3 Il corrispettivo di cui al comma 39ter.2 non si applica alla capacità nominata per l'unità abilitata in esecuzione di contratti a termine di cui all'articolo 60, commi 60.5 e 60.6.”

j. all'articolo 53, dopo il comma 53.6 sono aggiunti i seguenti commi:

“53.7 Entro il termine di chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, Terna definisce e pubblica sul proprio sito Internet, per il giorno successivo:

- a) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica, qualora differente da quella comunicata al Gestore del mercato elettrico ai sensi del comma 36.1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico;
- b) la stima della domanda oraria di riserva secondaria e di riserva terziaria per zona geografica.

53.8 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza Terna pubblica sul proprio sito internet il valore dell'energia elettrica complessivamente immessa nel sistema elettrico, per ciascuna zona geografica, corretto per tenere conto delle perdite ai sensi dell'articolo 12;”

k. dopo l'articolo 60, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 60bis

Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento in condizioni di inadeguatezza del sistema

60bis.1 Il sistema elettrico è in condizione di inadeguatezza con riferimento ad un periodo rilevante e ad un insieme di zone quando, con riferimento a quel periodo rilevante, Terna è obbligata, per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico in ciascuna di dette zone, ad attivare in almeno una fra le predette zone il PESSE:

- a) nella fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento; oppure
- b) nella fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento con un preavviso di almeno 30 minuti sul periodo rilevante di inizio dei distacchi involontari di carico.

60bis.2 Al verificarsi della condizione di cui al comma 60bis.1:

- a) con riferimento ai periodi rilevanti ed alle zone per cui è stata riscontrata tale condizione di inadeguatezza, i prezzi di sbilanciamento di cui ai commi 40.4 e 40.5 sono pari a VENN;
- b) i distacchi di carico relativi ai punti di prelievo sottostanti un'unità di consumo non danno luogo a variazioni del programma vincolante modificato di prelievo;
- c) ai fini della determinazione ai sensi del TILP dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria, nei periodi rilevanti e nelle aree di riferimento localizzate nelle zone per cui è stata riscontrata tale condizione di inadeguatezza si assume un prelievo residuo di area virtuale PRA_h^{virt} pari a:

$$PRA_h^{virt} = \frac{PRA_h}{1 - \alpha}$$

dove

- PRA_h è il prelievo residuo relativo alla medesima area e al medesimo periodo rilevante, determinato ai sensi dell'Articolo 6 del TILP;
- α è il coefficiente correttivo pari alla somma de:
 - i. i CRPP relativi al medesimo periodo rilevante attribuiti ai sensi dell'articolo 11 del TILP ai punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;
 - ii. i CRPP determinati dalle imprese distributrici per i punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico utilizzando le medesime modalità che sarebbero state utilizzate qualora detti punti di prelievo fossero inseriti nel contratto di dispacciamento di un utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
- d) ai fini della registrazione nel Conto di Sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1, a ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria è attribuito, con riferimento ai periodi rilevanti e alle aree in cui è stato attivato il PESSE, un prelievo pari al prodotto fra:

- i. il prelievo residuo di area virtuale PRA_h^{virt} di cui alla precedente lettera c);
 - ii. la differenza fra il CRPU attribuito al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 8 del TILP e la somma dei CRPP di cui alla precedente lettera c), punti i) o ii), attribuiti ai punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.”

- l. all'articolo 70, il comma 70.3 è sostituito dal seguente comma:
 - “70.3 Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenta un'offerta virtuale di vendita nel mercato del giorno prima così strutturata:
 - a) la quantità offerta è pari alla somma delle quantità oggetto di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima da unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
 - b) il prezzo offerto è pari a VENF”

- m. all'articolo 70, dopo il comma 70.11, è aggiunto il seguente comma:
 - “70.12 Il valore del VENF è pari a 3'000 €/MWh.”

- n. dopo l'articolo 73, è aggiunto il seguente articolo:
 - “Articolo 74
 - Disposizioni in merito alla determinazione degli importi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva*
 - 74.1 Dall'ammontare dei corrispettivi di cui agli artt. 35 e 36 della deliberazione n. 48/04 riconosciuti all'utente del dispacciamento di unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono dedotti gli extra-margini *MGP* di cui ai commi 74.2 e 74.3 e gli extra-margini *MSD* di cui al comma 74.4.
 - 74.2 Sino al 31 dicembre 2008 compreso, gli extra-margini *MGP* sono posti pari a zero.
 - 74.3 A decorrere dall'1 gennaio 2009, per ciascun periodo rilevante e ciascuna zona in cui si è verificata la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1, gli extra-margini *MGP* sono pari al prodotto fra:
 - a) la somma dei programmi post-MA di immissione relativi alle unità ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e
 - b) l'extra-margine unitario, espresso in €/MWh, pari al maggior valore tra zero (0) e la differenza fra:
 - i. il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella medesima zona e

ii. il prezzo di 500 €/MWh.

74.4 Per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona in cui si è verificata la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1, gli extra-margini *MSD* sono pari al prodotto fra:

- a) la quantità complessivamente presentata in vendita con riferimento ad unità ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva in esito al mercato per il servizio di dispacciamento nella zona, al netto della capacità nominata per le medesime unità in esecuzione di contratti a termine di cui all'articolo 60, commi 60.5 e 60.6, e
- b) l'extra-margine unitario, espresso in €/MWh, risultante dalla differenza fra il VENN e il prezzo di 500 €/MWh.

2. di modificare a decorrere dall'1 luglio 2008 l'Allegato A alla deliberazione n. 278/07, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 14, comma 14.1, lettera b), dopo le parole "comma 14.2" sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto al comma 14.4";
 - b. all'articolo 14, dopo il comma 14.3 è inserito il seguente comma
"14.4 Qualora si verifichi la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1 della deliberazione n. 111/06, nelle aree di riferimento nelle quali si è verificata la predetta condizione, in sede di determinazione del prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 14.2, vengono escluse le ore in cui si è verificata la predetta condizione.
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 risultante dalle modifiche di cui al punto 2;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati per la predisposizione di un provvedimento appositamente finalizzato alla definizione dei criteri per la quantificazione del beneficio che i fornitori conseguono in occasione dei distacchi dei clienti finali e per la sua destinazione ai medesimi clienti.
6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento che entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

28 maggio 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis